MARIA AGOSTINA CABIDDU
(ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO)
SCUOLA DI ARCHITETTURA, URBANISTICA E INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (AUIC)
POLITECNICO DI MILANO)

Audizione dinanzi alla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

in videoconferenza, mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 8.30

Premessa. Insegno Diritto pubblico presso il Politecnico di Milano, dove dirigo anche due Master universitari di secondo livello, l'uno su *Data Protection e Transizione Digitale* e l'altro, su *Appalti e Contratti pubblici*. Proprio il contesto dei Master, che da molti anni vedono tra i partecipanti funzionari pubblici e professionisti in vario modo interagenti con la PA, di diversa provenienza (sia territoriale che disciplinare), mi permette di godere di un osservatorio privilegiato sulle esigenze e le problematiche concrete che si riscontrano all'interno degli uffici pubblici, anche in materia di innovazione, semplificazione e sfide che ricorrono nei procedimenti pubblici di tutti i giorni. Questa mia relazione si basa anche su tale esperienza.

Vorrei iniziare, però, da un testo pubblicato da diversi quotidiani giusto la scorsa settimana e che riporta la traduzione di un provvedimento (più precisamente, un'opinione dissenziente) della giudice del Tribunale

superiore di giustizia delle Canarie Gloria Poyatos. Il Tribunale era chiamato a decidere sul riconoscimento di invalidità di un bambino di dieci anni con disturbo dello spettro autistico certificato, e la giudice Poyatos si è espressa in questi termini:

«*Ci rivolgiamo a te, Aureliano. Siamo il team giudiziario incaricato di decidere in merito alla tua richiesta. Ci hai raccontato che ti costa un po' più degli altri bambini stare attento in classe, studiare, obbedire a tua madre e a tuo padre, dare retta a tuo fratello, non arrabbiarti all'improvviso senza sapere perché, e che in generale ti è difficile seguire il ritmo delle attività a casa, per strada o a scuola. Abbiamo studiato il tuo caso e hai perfettamente ragione, Aureliano, ti sosterremo perché ora capiamo perché ti costa di più fare le cose*».

Spiegherò nella conclusione della mia relazione in che modo reputo che questo testo – che ci fa sorridere e magari anche commuovere – ci possa interrogare molto sul tema della semplificazione (anche normativa) e della digitalizzazione e sul rapporto tra pubblica amministrazione (o, più in generale, potere giuridico) e cittadino.

Preliminarmente, consentitemi alcune banali riflessioni sul *drafting* legislativo: Primo: i codici e le leggi non sono il catalogo del futuribile e la fantasia della realtà è sempre più articolata e complessa di quella del più estroso legislatore, sicché sarebbe bene fermare la girandola degli interventi normativi, non per qualche secolo, si intende, ma almeno per il tempo necessario ad assicurare un'adeguata conoscenza e una verifica dell'effettività del prodotto.

Secondo: nell'enunciare un principio "bisogna essere esatti e precisi, ma la esattezza e la precisione richiedono che non si irrigidisca ciò che è flessibile

e non si solidifichi ciò che è fluido”[1]; un legislatore accorto lascia perciò adeguato spazio all’interprete, fermo restando che vi è un limite, che le speculazioni (del legislatore e/o dell’operatore) non devono superare, che è segnato dagli scopi pratici che il diritto persegue.

Terzo: l’*horror vacui*, quando non semplicemente inutile, è molto spesso dannoso, sicché, col rasoio di Occam, bisognerebbe tagliare il superfluo, evitando, da un lato, che una maglia troppo stretta escluda più parti di realtà di quante non ne riesca a catturare e, dall’altro, che l’eccedenza semantica, lungi dall’aggiungere o precisare, finisca per rendere la regola meno chiara ed efficace.

Quarto: il codice e le leggi sono macchine logiche e ogni loro difetto ha un costo; il dilettantismo parolaio di cui sono infarciti molti testi legislativi è quanto di più lontano possa esserci dalla “*iurisprudentia*”, che, per essere tale, combina facoltà di osservazione analitica e altrettante doti di sintesi, vietando l’abuso delle parole e le analisi fine a se stesse, buone non a risolvere i problemi ma a crearne di nuovi e artificiosi.

Infine, da ultimo ma non ultimo, il vecchio ammonimento “*corruptissima re publica plurimae leges*”, a ricordarci che interessi obliqui, malaffare e ignoranza fioriscono dove il “senso del diritto” viene meno, lasciandoci tutti più deboli e indifesi.

1. Sulla digitalizzazione. Per facilitare il mio discorso proverò a distinguere due categorie di norme relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, seguendo una metafora informatica: le norme hardware e le norme software.

---

[1] Così, S. ROMANO, *Glissez, mortels, n’appuyez pas*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, rist. inalterata, Milano, Giuffrè, 1983, 116.

Intendo per norme hardware le norme che dotano la pubblica amministrazione di strumenti digitali e impongono ad essa di utilizzarli. Da un altro punto di vista, dunque, le norme hardware riguardano l'adozione e l'adattamento degli strumenti digitali all'azione e all'organizzazione della pubblica amministrazione.

In questa categoria di norme possono rientrare le disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che impongono l'uso di strumenti digitali nella gestione dei procedimenti e nella comunicazione istituzionale. Lo stesso dicasi, citando un altro esempio importante, per le norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che rafforzano l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di gara e di gestione dei contratti, introducendo anche concetti innovativi come la "decisione assunta mediante automazione" (art. 30), riprendendo la giurisprudenza amministrativa sul tema. A queste si aggiungono, in un certo senso, le norme in discussione nel disegno di legge sull'adozione dell'intelligenza artificiale nel contesto italiano: la previsione dell'art. 14 del ddl, sull'uso dell'intelligenza artificiale nella p.a., recita "*le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese*".

L'Italia ha raggiunto risultati significativi nell'ambito dell'identità digitale, posizionandosi in alcuni casi anche al di sopra della media europea. Sistemi come SPID e CIE (e, più di recente, IT Wallet), introdotti ai sensi degli artt. 64 e ss. del CAD, rappresentano infrastrutture essenziali per l'accesso sicuro e personalizzato ai servizi pubblici digitali, anche se l'effettiva fruizione dei servizi pubblici digitali da parte di cittadini e imprese risulta nettamente al di sotto della media europea. Dei passi in avanti sono

stati fatti, inoltre, negli ultimi anni – non sempre con i risultati sperati: si pensi all'App iO che tutti abbiamo scaricato fiduciosi sui nostri device ma che, per parte sua, non è in grado di riconoscere fra i documenti da caricare la CI, neanche quella in formato digitale - e grazie anche al PNRR, nell'adozione del cloud della pubblica amministrazione e nell'implementazione della piattaforma digitale nazionale dati.

Tuttavia, la piena interoperabilità dei dati e dei sistemi rimane un problema ancora irrisolto. Tornando alla mia posizione di "osservatrice" dell'esperienza quotidiana dei funzionari pubblici (oltre che dell'utenza), è facile riscontrare la difficoltà di avere a che fare con piattaforme dotate di impostazioni, modalità di accesso e caratteristiche di funzionamento molto diverse. Il contesto dei contratti pubblici, ad esempio, risente di questo problema, nonostante le forme di certificazione e gli standard previsti per le piattaforme digitali dal nuovo codice.

A fronte di ciò, si potrebbero adottare, già a livello normativo, soluzioni che favoriscano effettivamente l'interoperabilità dei sistemi e delle banche dati, utilizzando come paradigma modelli che hanno funzionato (penso a PagoPA o la stessa Spid): la dottrina ha evidenziato quanto sia importante che l'amministrazione sviluppi e controlli – anche in modo centralizzato – le piattaforme *back-end*, consentendo l'erogazione di servizi da parte di soggetti privati in regime di concorrenza sul *front-end*. Ciò garantirebbe un equilibrio tra pubblico e privato, assicurando all'amministrazione il controllo dei dati e delle infrastrutture, favorendo, nel contempo, l'interoperabilità e la fruibilità da parte dell'*utente* della piattaforma (sia questi un addetto pubblico, un cittadino o un operatore di impresa). Il *design* e le caratteristiche fondamentali delle piattaforme, oltre che i dati, devono essere sotto il controllo dell'amministrazione anche quando le piattaforme possono

essere sviluppate dai privati, per evitare la moltiplicazione di schemi e formati che rischiano di rendere l'esperienza per l'utente più complessa invece che più semplice.

Passando alle "norme software", nella mia classificazione queste invertono soggetto e oggetto rispetto alle "norme hardware": riguardano, infatti, l'adattamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa al contesto digitale. Se è vero, come insegnano i Maestri (v. per tutti, G. Berti, *La pubblica amministrazione come organizzazione*) che l'organizzazione è l'essenza dell'amministrazione, la transizione digitale, ovvero l'introduzione nell'organizzazione amministrativa della tecnologia presuppone e/o comunque esige una capacità di acquisire, visionare, selezionare le plurime informazioni detenute da quella stessa e da altre amministrazioni e quindi impone un'organizzazione basata sull'interoperabilità, che da elemento tecnico diventa obbligo della PA, concorrendo a definire l'unità del patrimonio informativo pubblico, che è quanto dire che le norme che attengono alla struttura e al funzionamento delle amministrazioni devono essere ripensate per adattarsi alla transizione digitale. In questo ambito, il solo riferimento alla figura del Responsabile della transizione digitale, previsto dal CAD, non è sufficiente. Occorre prevedere figure *ad hoc* per ciascun ufficio, dotate di formazione specifica, in grado di accompagnare e guidare l'innovazione digitale in modo capillare.

Naturalmente, la digitalizzazione impatta anche sull'azione amministrativa e, in particolare, sull'attività conoscitiva dell'amministrazione, consentendo il superamento del limite della conoscenza "per singoli procedimenti", un'istruttoria più completa e maggiormente imparziale, perché basata su grandi numeri e sulla comparazione con casi simili.

Peraltro, l'azione amministrativa continua a fondarsi su categorie giuridiche che risalgono a contesti per così dire, analogici, e comunque pre-digitali: basti pensare alle garanzie previste in materia di trasparenza (sulla quale torneremo). La legge 7 agosto 1990, n. 241, seppure pionieristica per alcuni aspetti, contiene una sola norma riferita esplicitamente all'utilizzo degli strumenti digitali (l'art. 3-bis, introdotto del 2005 e più volte modificato), evidenziando la necessità di modifiche della legge, che tengano conto della rivoluzione digitale in atto in modo più organico.

L'attenzione della giurisprudenza suggerisce, ad esempio, di rivedere le stesse categorie degli atti amministrativi, passando dalla tradizionale distinzione tra provvedimenti vincolati e discrezionali a quella tra atti automatizzati e non automatizzati. Tale distinzione avrebbe il vantaggio di riflettere più fedelmente la realtà amministrativa contemporanea, in cui l'automazione gioca un ruolo sempre più rilevante.

In questo senso, è fondamentale chiarire il rapporto tra l'essere umano e la macchina automatica nel processo decisionale. Il codice dei contratti pubblici ha recepito alcune categorie elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, come quella della "decisione automatizzata", ma manca ancora una definizione legislativa chiara. Una recente decisione del Consiglio di Stato (n. 4857/2025) ha fornito le prime indicazioni interpretative sulla norma, ma potrebbe essere più opportuno inserire una disciplina generale nella legge n. 241/1990, che riprenda i principi dell'art 30 (di matrice giurisprudenziale come già accennato) chiarendo gli elementi definitori.

2. La formazione

Altro elemento centrale è la formazione. Nel Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, l'articolo 4 sottolinea l'importanza dell'"alfabetizzazione" delle organizzazioni quale principio fondamentale.

Ma nel contesto delle pubbliche amministrazioni l'alfabetizzazione digitale (compresa l'intelligenza artificiale), da sola, non basta. Occorre una formazione approfondita e permanente, che consenta ai funzionari non solo di comprendere, ma anche di controllare e governare i sistemi automatizzati, garantendo quella "riserva di umanità" che la dottrina giuridica ha giustamente teorizzato come elemento rilevante da mettere al centro della transizione digitale nell'era dell'AI.

L'effettività del principio dell'"*human in the loop*" dipende proprio dalla capacità della persona umana di interagire consapevolmente con le tecnologie digitali. Se manca questa competenza, il principio stesso rischia di restare solo sulla carta.

Inutile osservare peraltro che la formazione è, in materia di contratti pubblici, criterio fondamentale per la qualificazione delle stazioni appaltanti e, più in generale, elemento determinante l'effettività dell'intero Codice, tanto più se si considera la velocità dell'innovazione tecnologica in un'era già contrassegnata dall'emergere dell'autonomia decisionale dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Ora, si ha l'impressione, per come configurato il sistema delle qualificazioni - standard, tabelle, certificazioni – che anche reclutamento e formazione altro non siano che un bollino da conseguire (necessariamente) secondo una logica di mera certificazione di processo, con l'occhio più attento ai revisori, ai Dipartimenti governativi, alle fonti di finanziamento che alla ragion d'essere della "qualifica"(zione) necessaria. In questa prospettiva, "la consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale" (art. 63, c. 7, lett. b) rischiano di ridursi a standard e numeri, che prescindono dall'effettiva verifica delle professionalità e competenze necessarie al (buon)

funzionamento del sistema, perseverando nel fenomeno cui da tempo si assiste di vera e propria spoliazione dei corpi tecnici dell'amministrazione, che si accompagna a una più che trentennale campagna di delegittimazione dei dipendenti pubblici, che passa anche per il loro mancato riconoscimento in termini stipendiali, con la conseguente fuga (talvolta all'estero) dei migliori.

In questo quadro, l'ampliamento dei soggetti accreditabili dalla SNA per l'erogazione della formazione, con l'apertura anche a soggetti privati aventi scopo di lucro se appare certamente in grado di favorire il business della formazione non sembra altrettanto in grado di garantire la qualità del prodotto. Meglio sarebbe stato, ovviamente, stipulare convenzioni con Università ed enti di formazione sperimentati e dedicare alla formazione del personale tutte le risorse (economiche e temporali) necessarie e, invece, si chiede troppo spesso ai dipendenti pubblici di formarsi a loro spese, magari fuori dall'orario di lavoro e si prevede (anche questo solo un esempio sintomatico) come requisito per l'accreditamento delle istituzioni (ivi comprese le università statali) che svolgono attività formativa in materia di contratti pubblici il "rilascio di open badge a cura del Consorzio Cineca per gli atenei consorziati, ovvero, per gli atenei non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 2 al presente documento", sul presupposto che quanto attestato dalle Università (che rilasciano – si badi - titoli aventi valore legale) sulle attività dei corsi previsti non corrisponda al "ben di più" garantito dagli open badge, particolare forma di Digital Credential (certificazione digitale verificabile), ovvero la conformità agli "standard OBI 2.0 (o successivi) secondo quanto previsto da OpenBadges.org. Gli utenti che ricevono gli Open Badge devono poter accedere alla piattaforma che li eroga con le credenziali SPID oppure con le

credenziali IDEM/EduGain e poter gestire un elenco di indirizzi di posta elettronica verificati. Infine, gli hash degli Open Badge rilasciati devono essere notarizzati anche in modalità bulk – su blockchain pubbliche (es. Ethereum o Bitcoin) e verificabili attraverso un algoritmo open source" ... e pazienza se gli iscritti a quei corsi avranno dispense aggiornate al vecchio Codice, non vedranno mai (neanche da remoto) un professore e non potranno godere del confronto fra pari e fra docente e discente... avranno un badge comunque spendibile che assicura uniformità (?) tra tutti gli enti accreditati: la scuola della zia al pari dell'Alma mater di Bologna e, se consentito, del Politecnico di Milano ... con tanti saluti alle competenze e al merito.

3. Il rapporto Cittadino/PA

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto pubblico/privato (singolo e/o impresa). Il Codice dell'amministrazione digitale prevede un catalogo di diritti digitali, ma tale previsione necessita di un rafforzamento, sul fronte pubblico e su quello privato, sia in termini di chiarezza normativa sia in termini di strumenti di tutela.

Per quanto riguarda il fronte pubblico valga, per tutti, l'esempio - piccolo, piccolo ma sintomatico – riguardante la gestione informativa digitale delle costruzioni, che, con il Codice dei Contratti Pubblici, è diventata parte integrante dei procedimenti amministrativi relativi alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica e, tuttavia, come si legge nella Relazione illustrativa che accompagna il correttivo, "non può non evidenziarsi come, se da un lato, vi sia l'esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione

di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili; dall'altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne". Sembrerebbe un ragionamento di buon senso ma il punto è che la metodologia BIM, che consente di creare una rappresentazione digitale 3D di ogni tipologia di edificio e/o di opera civile ("bene immobiliare"), sviluppare velocemente varie opzioni progettuali, generare documenti di costruzione e produzione, valutare le *performance* del progetto, pianificare le fasi di realizzazione e stimare i costi, oltre che materia di studio in Università, nei Master e nei corsi di perfezionamento, è – da almeno quindici anni - strumento ben conosciuto nel mondo delle imprese e negli studi professionali mentre gli uffici tecnici delle amministrazioni continuano a usare la squadra e il goniometro, marcando un'asimmetria (in)formativa che vede la pubblica amministrazione correre su un'utilitaria mentre le controparti (quelle agguerrite e più temibili) volano su bolidi da Formula 1, preparandosi alle successive evoluzioni (dal BIM al GID). Eppure, la rivoluzione digitale era stata preannunciata (sia pure in modalità limitata, non sia mai...) già dal Codice precedente (art. 23, d. lgs. n. 50/2016) e il successivo decreto MIT, n. 560/2017 ne aveva sancito la progressiva obbligatorietà, dal 2029 al 2025, per opere pubbliche a complessità decrescente, fino a ricomprenderle tutte ma, non avendo quelle grida sortito l'effetto sperato, il nuovo Codice, sette anni dopo (un'era geologica: quanti modelli di cellulare sono cambiati nel frattempo!), ribadisce l'obbligo (a partire dal 1 gennaio 2025) ed è evidente, in questo quadro, che la nuova modifica del c. 1 dell'art. 43, al fine di rivedere le soglie di applicabilità del BIM (in particolare, aggiornando in rialzo la

soglia da 1 a 2 mln di euro) ovvero alla soglia comunitaria per gli interventi sui beni culturali, si traduce in una nuova proroga, che è poi l'ammissione di una perdurante impreparazione del settore e dunque del sostanziale "fallimento" delle misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e all'organizzazione necessaria.

Tutto ciò per dire che non basta affermare il dovere e/o il diritto all'uso degli strumenti digitali; è necessario che questi trovino una corrispondente responsabilità in capo all'amministrazione. In questo senso, a livello normativo si può pensare a rafforzare il ruolo di AgID prevedendo poteri più penetranti, ivi compreso quello di impugnativa, come quelli attribuiti ad ANAC e AGCM, nel contesto della vigilanza - rispettivamente - sul mercato dei contratti pubblici e della concorrenza. Si potrebbe anche valutare la trasformazione di AgID in Autorità indipendente, qualifica che le permetterebbe di adempiere più compiutamente anche ai compiti di Autorità nazionale competente, previsti dal Regolamento sull'intelligenza artificiale, evidenziati dalla Commissione europea nel suo parere sul già citato disegno di legge in materia, attualmente in discussione nelle Commissioni del Senato.

Come diritto complementare – e non certo in contraddizione – a quanto appena detto, va affermato e garantito con le stesse modalità anche il diritto del cittadino a optare per un rapporto non digitale con la pubblica amministrazione. Non tutti dispongono (ancora) degli strumenti o delle competenze necessarie per interfacciarsi efficacemente con i servizi digitali. Pensiamo, ad esempio, alle persone anziane, agli stranieri, ai soggetti in condizioni di fragilità, ma anche agli operatori economici esteri che si confrontano con sistemi di identificazione e comunicazione digitale

complessi e non sempre interoperabili con quelli in uso nei loro contesti nazionali.

In linea con i più recenti indirizzi eurounitari – vedi ad esempio la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), Capitolo I "Mettere le persone al centro della trasformazione digitale" -, lo sviluppo delle tecnologie digitali deve basarsi sulla centralità della persona e dei suoi diritti. Le competenze digitali, quindi, dovrebbero andare di pari passo con la consapevolezza della pluralità dei diritti vantati in ambiente digitale per poter essere effettivamente esercitati. Se l'alfabetizzazione informatica diventa una "precondizione per continuare a godere dei più elementari diritti civili" (come messo in discussione dal Cons. St. sez. IV, decr. 21 ottobre 2022, n. 5055), tali competenze non possono essere date per acquisite, né imposte per presunzione, se non al prezzo di una deriva tecnocratica dei diritti stessi. Il rischio è che strumenti nati per favorire la partecipazione democratica (art. 9 CAD), si traducano, paradossalmente, in un ridimensionamento elitario dei diritti, accessibili solo a chi dispone di risorse tecnologiche adeguate.

Infine, la digitalizzazione impatta anche sulla trasparenza, principio ispiratore fondamentale nel rapporto tra privati e pubbliche amministrazioni ed è evidente che, in particolare, l'intelligenza artificiale contribuisca a mutare il paradigma della trasparenza come tradizionalmente declinato. L'amministrazione digitale può essere una "casa di vetro" che mostra facilmente i dati, i documenti e i codici informatici con cui opera: la casa di vetro però non può diventare una "boccia del pesce rosso" (secondo l'efficace metafora dello studioso americano Coglianese), ovvero limitarsi a mostrare una massa indistinta di informazioni, del tutto incomprensibile e quindi inutile (il riferimento è, tra gli altri, alla disponibilità del cd. "codice

sorgente", su cui la già citata recente sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, n. 4857/2025: che me ne faccio di una stringa algoritmica, se non sono in grado di comprendere il linguaggio nel quale quelle istruzioni sono state scritte?) se non dannoso, rendendo l'agire dell'amministrazione più oscuro e meno comprensibile. Occorre allora chiedersi se l'insieme di garanzie (motivazione, accesso, partecipazione) previsto dalla legge sul procedimento sia in grado di far fronte alle criticità che scaturiscono dalla digitalizzazione e dall'uso sempre più pervasivo dell'IA. Ritengo che non bastino il già richiamato art. 30 del Codice dei contratti pubblici o l'art. 9 del decreto di semplificazione dei controlli sulle attività economiche o il ddl sull'intelligenza artificiale, fermo restando che singole amministrazioni come Banca d'Italia o MEF hanno già adottato propri regolamenti in tal senso e non mancano interventi a livello sovranazionale, come l'AI Act del 2024. Occorre insomma promuovere una trasparenza ragionata, che, muovendo dalle diverse declinazioni del principio – quella "tradizionale" prevista dalla legge 241, quella "algoritmica" codificata a livello nazionale e quella disciplinata dall'AI Act – faccia emergere i limiti e le interrelazioni delle garanzie in questione, guardando alla comprensibilità delle informazioni e alla catena delle decisioni, nell'ambito di un procedimento amministrativo digitalizzato e sempre più affidato all'intelligenza artificiale.

Occorre peraltro uno sforzo ulteriore, che tenga conto anche dell'eventuale illegittimità della decisione algoritmica e quindi della responsabilità, perché se è vero che l'algoritmo condivide con il procedimento amministrativo la logica sequenziale e strutturata ma, diversamente da questo ultimo, non riconosce un centro soggettivo di esercizio del potere e dunque di imputazione della responsabilità. Ciò significa, da un lato, che la cd. "riserva di umanità" non può servire a ridurre

il funzionario a mero controllore formale o, peggio, a farne una sorta di parafulmine giuridico e, dall'altro, che occorre garantire un'idonea garanzia giustiziale.

Sul fronte della responsabilità del funzionario, se non si vuole distorcere il principio di colpevolezza, questa sussisterà solo se un controllo da parte dello stesso sia non solo possibile ma anche socialmente esigibile. Quanto invece alla responsabilità dell'apparato, occorre riflettere, se possibile ancora più attentamente, sui meccanismi di imputazione, facendo in particolare riferimento alle ricostruzioni in tema di responsabilità oggettiva (danno da cose in custodia o da attività pericolose), anche per liberare il cittadino dalla prova diabolica circa l'elemento soggettivo, a fronte di un danno derivante da decisioni automatizzate.

E qui torno al testo da cui ho iniziato, in cui una decisione giudiziaria viene scritta in modo da essere compresa, letteralmente, da un bambino di dieci anni: le nuove tecnologie possono aiutare a portare l'amministrazione in questa direzione. Attraverso strumenti di intelligenza artificiale è possibile aiutare i funzionari pubblici nel rendere le proprie decisioni più trasparenti, più motivate, più accessibili. La pubblica amministrazione deve saper parlare più linguaggi. Uno, interno, tecnico e approfondito. L'altro, rivolto ai cittadini e agli utenti, che sia prima di tutto comprensibile, inclusivo e, quando necessario, multilingue.

La tecnologia, se ben governata, può essere la chiave per costruire un'amministrazione più semplice, più equa e più umana. Un'amministrazione che capisce e che sostiene. Un'amministrazione più digitale, ma soprattutto più giusta.